



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

OGGETTO: Circolare 8.2021

Seregno, 9 marzo 2021

### CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS 2021

Nel 2021, per i soggetti iscritti alla **Gestione Separata**, l'aliquota contributiva è del 33,72% per i **soggetti non titolari di partita IVA** (34,23% con la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL), mentre è al 24,00% per quelli assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione. Ridotta l'aliquota al 25,98% dei contributi gestione separata da parte dei lavoratori autonomi non iscritti ad altra forma previdenziale **titolari di partita IVA**.

Il **minimale** di reddito per il 2021, valido per l'accredito dei contributi, è pari ad € 15.953,00.

Di conseguenza:

- per gli iscritti collaboratori con calcolo contribuzione al 33,72%: accredito intero anno con un contributo annuale di € 5.379,35 (di cui € 5.264,52 ai fini pensionistici).
- per gli iscritti collaboratori con calcolo contribuzione al 34,23%: accredito intero anno con un contributo annuale di € 5.460,71 (di cui € 5.264,23 ai fini pensionistici).
- per gli iscritti con calcolo contribuzione al 24,00%: accredito intero anno con un contributo annuo di € 3.828,72;
- per gli iscritti titolari di partita Iva con calcolo contribuzione al 25,98%: accredito intero anno con un contributo annuale di € 4.144,59 (di cui € 3.988,25 ai fini pensionistici);

Per l'anno 2019 il **massimale** di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 335/95, è pari a € 103.055,00

Per **artigiani e commercianti** il reddito minimale per l'anno 2021 è di € 15.953,00 e quello massimale a € 78.965,00<sup>(1)</sup>. Di conseguenza i **contributi sul massimale** per gli artigiani saranno di € 19.267,47 (€ 17.964,54 per coadiuvanti inferiori a 21 anni) e per i commercianti di € 19.338,53 (€ 18.035,61 per coadiuvanti inferiori a 21 anni).

Nel 2019 il **contributo minimale annuo** per gli artigiani sarà di € 3.836,16 (€ 3.572,94 per coadiuvanti inferiori a 21 anni) e per i commercianti di € 3.850,52 (€ 3.587,29 per coadiuvanti inferiori a 21 anni). Il **contributo maternità** è stabilito in euro 7,44 annuale.

Continuano ad applicarsi le riduzioni del 50% dei contributi dovuti per artigiani e commercianti con più di 65 anni di età già pensionati INPS.

---

<sup>1</sup> Per lavoratori con anzianità contributiva al 31-12-1995



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

Si ricorda che l'INPS non invierà più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta poiché le medesime informazioni potranno essere prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l'opzione contenuta nel Cassetto previdenziale "Dati del mod. F24".

### **Regime contributivo agevolato L. 190/2014 come modificata dalla Legge 208/2015**

Il regime previdenziale agevolato risulta vigente anche per il 2021.

Il regime in parola consiste nella riduzione contributiva del 35%. Ha natura facoltativa; pertanto, l'accesso avviene a fronte di apposita domanda presentata dall'interessato, che attesti di essere in possesso dei requisiti di legge.

Il regime si applica nel 2021 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2019 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso.

I soggetti che hanno, invece, intrapreso nel 2019 una nuova attività d'impresa per la quale intendono beneficiare nel 2021 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28.02.2021.

I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2021, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d'iscrizione, in modo da consentire all'Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.



## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Ecco in sintesi le principali variazioni intervenute:

<b>SOGGETTI INTERESSATI</b>	<b>CARICO CONTRIBUTIVO 2021 con età superiore a 21 anni</b>	<b>CARICO CONTRIBUTIVO 2021 COADIUVANTI /COADIUTORI con età inferiore a 21 anno</b>
<b>Artigiani</b>	- 24,00% fino a 47.379 euro - 25,00% da 47.379 a 78.965 euro (*)	- 22,35% fino a 47.379 euro - 23,35% da 47.379 a 78.965 euro
<b>Commercianti</b>	- 24,09% fino a 47.379 euro - 25,09% da 47.379 a 78.965 euro (*)	- 22,44% fino a 47.143 euro - 23,44% da 47.143 a 78.965 euro
<b>Liberi Professionisti</b>	- 25,98% entro il massimale di 103.055 euro	
<b>Liberi professionisti, Associati, Parasubordinati già assicurati o pensionati</b>	- 24,00% entro il massimale di 103.055 euro	
<b>Parasubordinati non assicurati obbligatoriamente, né pensionati</b>	- 33,72% entro il massimale di 103.055 euro	
<b>Parasubordinati non assicurati obbligatoriamente, né pensionati</b>	- 34,23% entro il massimale di 103.055 euro	(**) Per amministratori. Sindaci, collaboratori - senza P.ta Iva

(\*) Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo per il 2019 è pari a € 103.055,00, non frazionabile in ragione mensile

Contributo max artigiani € 25.289,96 – Coadiuvanti,coadiutori fino a 21 anni € 23.125,81)

Contributo max commercianti € 23.589,55 – Coadiuvanti,coadiutori fino a 21 anni € 23.682,30)

(\*\*) Con l'introduzione dell'art. 7 della legge 22 maggio 2017, n. 81 (c.d. Jobs Act Autonomi) sono state modificate le aliquote contributive con riferimento all'indennità di disoccupazione mensile, (DIS-COLL), in favore dei **collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto**, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Ne consegue che, a decorrere dal 1 luglio 2017, per i collaboratori, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, è dovuta un'aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51 per cento.

**Studio Commercialista Associato Contrino**

### **Riferimenti normativi**

*Gestione separata – Circolare INPS n.12 del 05-02-2021*

*Artigiani commercianti - Circolare INPS n. 17 del 09-02-2021*